REGOLAMENTO (CEE) N. 617/72 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1972

che determina l'incidenza del dazio doganale applicabile alle importazioni di alcune olive

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo con regolamento (CEE) n. 2727/71 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che abbia subito un processo di raffinazione, nonché a taluni prodotti contenenti olio d'oliva (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che per le olive di cui alle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, il prelievo all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti non interamente ottenuti in Grecia o non trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, è calcolato in base al prelievo applicabile agli oli d'oliva che non abbiano subìto un processo di raffinazione ; che tale prelievo è diminuito dell'ammontare risultante dall'applicazione del dazio doganale al valore del prodotto importato ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 443/72, tale ammontare è stabilito forfettariamente sulla base del valore di questi prodotti sul mercato mondiale o, in mancanza di corsi, del valore dell'olio d'oliva sul mercato mondiale, tenendo conto in quest'ultimo caso delle spese di trasformazione delle olive in olio ;

considerando che, in mancanza di corsi, è opportuno fissare il suddetto ammontare sulla base del valore dell'olio d'oliva sul mercato mondiale, tenendo conto delle spese di trasformazione ; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 162/66/CEE, è tuttavia necessario applicare un ammontare pari a zero nel calcolo del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti non interamente ottenuti in Grecia o non trasportati direttamente da questo paese nella Comunità dato che tali importazioni non sono soggette a dazio doganale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le olive di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE l'ammontare di cui è diminuito il prelievo è fissato a :

a) 0,000 unità di conto per 100 chilogrammi, per le importazioni di olive non interamente ottenute in Grecia o non trasportate direttamente da questo paese nella Comunità ;

b) 0,700 unità di conto per 100 chilogrammi, per le altre importazioni delle olive di cui alla sottovoce 07.01 N II della tariffa doganale comune ;

c) 0,800 unità di conto per 100 chilogrammi per le altre importazioni di olive di cui alla sottovoce 07.03 A II della tariffa doganale comune.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1972.

Il regolamento n. 175/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, che determina l'incidenza del dazio doganale applicabile alle importazioni di alcune olive [1], è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

---

[1] GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3487/67.